

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE E
_____ PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO
FACENTE PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “L. FROSALI”

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di
presso la sede del Comune di Barberino Tavarnelle, fra:

....

RICHIAMATI

- il D. Lgs. n° 267/2000;

- lo Statuto del Comune di Barberino Tavarnelle;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 14/08/2025 con la quale
è stato stabilito di autorizzare l'assegnazione in uso provvisorio e temporaneo
del solo campo da gioco dell'impianto sportivo comunale “L.Frosali”, situato
in via Ugo Foscolo n. 2 a Barberino Val d'Elsa, indicativamente fino al
31.12.2025 in attesa del completamento dei lavori e della scelta di gestione
complessiva dell'impianto secondo le modalità stabilite dalla Giunta stessa;

- la Determinazione della Responsabile dell'Area Comunicazione,
Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura n. del
14/08/2025 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso;

- la Determinazione della Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura n. _____ del _____, con la quale a seguito della partecipazione all'avviso pubblico, è stata disposta l'assegnazione in uso dell'impianto sportivo sportivo polifunzionale in loc. Bustecca in favore di _____;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura Dott.ssa Gianna Magnani;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE

E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Barberino Tavarnelle e _____ per l'uso dell'impianto sportivo polifunzionale in loc. Bustecca per lo svolgimento delle attività sportive da parte degli atleti tesserati della società sotto la sorveglianza degli allenatori o del personale appositamente preposto. Con l'impianto sopra indicato vengono altresì concessi in uso i beni mobili e le attrezzature sportive di proprietà dell'Amministrazione in esso presenti.

L'assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi e anziani, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di

iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive quale strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

Le finalità perseguite dall'assegnatario con l'utilizzo dei locali rientrano pertanto in quelle istituzionali dell'Amministrazione e nelle funzioni amministrative affidate all'Ente relative alla promozione delle attività sportive sul territorio, come previsto nell'art. 4 dello Statuto.

ART. 2 DURATA E ORARI

L'assegnazione è temporanea e provvisoria, valida a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino indicativamente al 31/12/2025 nei giorni e orari indicati nell'allegato a) alla presente.

La presente convenzione è soggetta a revoca, che sarà comunicata con congruo preavviso, dal momento in cui l'amministrazione comunale darà avvio alla modalità di gestione definitiva dell'intero impianto. Il sottoscrittore accetta fin da ora eventuali sospensioni dell'assegnazione e/o riduzioni orarie che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, per eventuali necessità di carattere tecnico/manutentivo o di altra natura;

ART. 3 CALENDARIO DI UTILIZZO

L'utilizzo dell'impianto è consentito solo nei giorni /orari indicati nel calendario di utilizzo allegato, redatto a cura dell'Ufficio Sport.

L'assegnatario può richiedere durante il periodo di assegnazione:

- ulteriori giorni o fasce orarie di assegnazione che dovranno essere approvati dall'Amministrazione previa verifica della disponibilità residua del campo;

- variazioni/riduzioni delle fasce orarie di assegnazione con almeno 7 giorni di anticipo dalla data oggetto della richiesta.

L'assegnatario accetta eventuali sospensioni dell'assegnazione degli spazi e/o modifiche degli orari di assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'Ente Locale proprietario.

ART. 4 CONDIZIONI DI UTILIZZO

L'assegnatario si impegna a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso ed uscita dal campo.

Durante l'orario di utilizzo assegnato è obbligatoria la vigilanza da parte dell'allenatore o del dirigente dell'associazione sul corretto utilizzo dell'impianto e delle attrezzature sportive.

Durante lo svolgimento di attività sportive con soggetti minori l'assegnatario dovrà provvedere, pena la revoca immediata dell'assegnazione, alla loro sorveglianza durante la permanenza nell'impianto dall'ingresso all'uscita, fermo restando che non dovranno rimanere all'interno dell'impianto minori senza accompagnatore praticanti l'attività sportiva.

L'assegnatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la diligenza nell'utilizzo degli spazi sportivi, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

L'assegnatario si impegna all'utilizzo del campo secondo quanto indicato nel *"Manuale di istruzioni per la manutenzione dei campi da calcio in erba sintetica intasati con materiale elastomerico"* rilasciato dal produttore Limonta Sport s.p.a. ed in particolare:

- Proibire l'uso di scarpe da calcio con tacchetti non idonei (si consiglia

l'utilizzo di tacchetti tondi/arrotondati da 13 mm).

- Tenere la superficie di gioco e le canalette laterali sempre puliti.
 - Non guidare veicoli o macchinari pesanti e/o cingolati sulla superficie.
 - Non lasciare a lungo materiale pesante sulla superficie.
 - Proibire l'uso di prodotti infiammabili, fuochi d'artificio ed imporre il divieto assoluto di fumo entro l'area recintata del campo, evitando il contatto di prodotti infiammabili con il manto erboso.
 - Non usare prodotti per la rigatura del campo se non specifici.
 - segnalare immediatamente all'Area Lavori Pubblici eventuali danni arrecati al manto erboso.
 - Al termine di ogni utilizzo effettuare il controllo e la rimozione dello sporco
- L'assegnatario, previa autorizzazione del Comune, può procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per lo svolgimento della pratica sportiva, qualora non già presenti, impegnandosi a comunicare al Comune le attrezzature e materiale di proprietà depositati nell'impianto.
- Qualsiasi materiale o attrezzatura utilizzato dovrà essere riposta al proprio posto al termine dell'utilizzo.
- L'accesso al piano di gioco è consentito per la sola utenza sportiva fino ad un massimo di 99 persone.
- E' severamente vietato, pena la revoca dell'assegnazione, l'utilizzo dell'impianto per finalità diverse dalla pratica calcistica.
- E' severamente vietato altresì svolgere attività non compatibili con le caratteristiche dell'impianto.

ART. 5 SICUREZZA

Ai sensi della normativa vigente di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011 e s.m.i.) e del Testo Unico Locali Pubblico Spettacolo (TULPS), l'impianto NON è idoneo a ospitare spettatori.

L'assegnatario durante il periodo di utilizzo è responsabile del rispetto delle presenti disposizioni e di tutte le norme in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si assume inoltre l'impegno a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni e nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai protocolli della Federazione di appartenenza.

L'assegnatario dovrà garantire, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, la presenza di proprio personale adeguatamente formato alle attività di antincendio, primo soccorso e gestione dell'emergenza. I nominativi dovranno essere trasmessi al Comune prima dell'avvio dell'utilizzo dell'impianto. In caso di controlli l'assegnatario dovrà rendere disponibile l'attestato dei corsi sostenuti dal proprio personale.

L'assegnatario è tenuto a far osservare al proprio personale, ai propri atleti ed utenti tutte le norme di salute e sicurezza del lavoro vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del D.M. 18/03/1996.

Ai sensi della normativa inerente l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche (Decreto 26 giugno 2017), del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e delle "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" è previsto l'obbligo per le società sportive, anche dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Vigè l'obbligo, per le associazioni/società/enti sportivi

assegnatari, di garantire la presenza, durante l'utilizzo del campo, di personale formato e pronto a intervenire. Il personale dovrà rendere disponibile, in caso di controlli, il proprio attestato BLS-D.

L'assegnatario si impegna a comunicare i nominativi degli esecutori BLS-D che presenti durante lo svolgimento di tutte le attività sportive.

L'assegnatario, mediante il proprio referente, assicura prima dell'inizio delle attività sportive la verifica sulla corretta funzionalità del DAE. Nel caso in cui venga riscontrata l'assenza del dispositivo o qualsiasi anomalia nel funzionamento, l'assegnazione verrà sospesa fino al ripristino della funzionalità del dispositivo DAE.

L'assegnatario ha l'obbligo di dotarsi in autonomia di una cassetta di pronto soccorso di proprietà e di renderla disponibile durante lo svolgimento delle attività sportive programmate nell'impianto.

Se a seguito di verifiche effettuate dall'Ufficio Sport ovvero di altre autorità competenti, il soggetto utilizzatore dovesse risultare inosservante ai suddetti obblighi, l'assegnazione in uso dell'impianto verrà revocata.

ART. 6 TARIFFE PER L'USO E PAGAMENTO

La tariffa applicata per l'uso del campo è pari a € 5,00 orarie.

Le tariffe di utilizzo vengono fatturate dall'Amministrazione di norma trimestralmente tenendo conto della totalità delle ore di effettivo utilizzo dell'impianto.

Il mancato pagamento delle tariffe per l'uso dell'impianto entro 60 giorni dalla fatturazione comporta la decadenza dalla concessione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere

l'assegnazione in uso o la gestione di impianti sportivi comunali in successivi avvisi.

Art. 7 ONERI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico:

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le spese per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile;

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo dell'impianto, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

ART. 8 RESPONSABILITA'

L'assegnatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la diligenza nell'utilizzo degli spazi sportivi, degli attrezzi, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

L'assegnatario assume ogni responsabilità per danni a cose o a persone che si verificassero nel corso dello svolgimento delle attività sportive nelle ore assegnate, assume altresì a proprio carico ogni responsabilità derivante da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'assegnatario è responsabile civilmente e penalmente nei confronti di terzi frequentanti l'impianto negli orari assegnati, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

A tale proposito allega alla presente convenzione la polizza di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone e a cose, connessi all'attività sportiva svolta, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

L'assegnatario deve tempestivamente segnalare al Comune eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.

L'assegnatario assume l'obbligo di custodire tutte le chiavi dell'impianto/cancello di accesso affidate e consegnarle ai soli istruttori/allenatori/personale incaricati per lo svolgimento delle attività sportive. I nominativi dovranno essere comunicati al Comune. Le chiavi dovranno essere riconsegnate al Comune alla scadenza del periodo di assegnazione.

ART. 9 NORME FISCALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario, che dichiara di accettarle.

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

[illegible]